



ASSALCO

Associazione Nazionale Imprese
per l'Alimentazione e la Cura
degli Animali da Compagnia

Martedì 15 giugno 2022 – ore 10.15

Audizione informale, in videoconferenza

Nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 383

Presso le Commissioni riunite 12^a (Igiene e Sanità),

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Onorevoli Presidenti

Onorevoli Senatori

ringraziamo per l'invito alla presente audizione sullo schema di decreto 383, relativo al recepimento del Regolamento europeo 2016/429 sulla sanità animale.

ASSALCO, l'Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia, da me rappresentata, da sempre promuove, di concerto con la federazione europea FEDIAF, la conoscenza e il rispetto delle norme da parte degli operatori del settore.

Il nostro sarà un intervento breve in quanto il Regolamento europeo in recepimento ha come scopo la prevenzione e il controllo delle malattie animali nel territorio comunitario. L'ambito è quindi di esclusiva competenza della veterinaria.

Il nostro intervento, come operatori dell'industria dei prodotti per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia, è dovuto al fatto che la legge di delegazione europea n. 53 del 2021 ed in particolare l'art. 14, lettera q) ha introdotto, esclusivamente sul territorio italiano, un divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di animali selvatici e di animali genericamente definiti esotici, divieto che, mi preme sottolineare, non rientra nell'ambito di applicazione della norma comunitaria in recepimento.

È importante ricordare che le specie selvatiche in via di estinzione, così come le specie pericolose e le specie esotiche invasive sono già ampiamente regolamentate a livello internazionale, europeo e nazionale da normative specifiche che prevedono divieti e regole già applicate nel nostro paese. Faccio riferimento, ad esempio, alla Convenzione Internazionale Cites per le specie a rischio di estinzione, al Regolamento europeo 1143/2014, per le specie esotiche invasive e al Decreto del Ministero dell'Ambiente, del 19 aprile 1996, che elenca le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La nostra preoccupazione è quindi che il divieto nazionale, imposto con l'art. 14 q) possa, con la sua formulazione generica, includere animali esotici familiari la cui importazione, commercializzazione e detenzione non comporta alcun rischio per la salute e per l'ambiente.

In Italia, si stima la presenza di oltre 64 milioni di animali d'affezione, di cui quasi 30 milioni di pesci, più di 18 milioni di cani e gatti, circa 13 milioni di uccelli e oltre 3 milioni tra piccoli mammiferi e rettili. Quindi, escludendo cani e gatti parliamo di 46 milioni di animali, spesso definiti esotici e

prevalentemente costituiti da piccoli mammiferi come conigli e criceti o pesci e uccelli ornamentali, considerati a tutti gli effetti membri delle famiglie italiane.

Divieti insensati per questo tipo di animali avrebbero conseguenze su migliaia di allevatori italiani, migliaia di negozi specializzati e aziende che operano nel settore, senza calcolare l'indotto che dà lavoro a decine di migliaia di persone. Avremmo quindi una serie di **ricadute sul piano occupazionale per gli operatori autorizzati, a tutto a vantaggio del commercio illegale, la cui espansione porterebbe - questa sì - a reali rischi per la salute degli animali, delle persone e dell'ambiente.**

Il divieto introdotto dall'art. 14 lettera q) dovrebbe essere attuato attraverso la previsione, in un successivo decreto, di una lista di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia che sarà possibile detenere sul territorio italiano.

Sottolineiamo che il Regolamento europeo in recepimento, riporta già in allegato (Allegato I, parte B) una lista di animali da compagnia, aperta anche alle specie cosiddette esotiche.

Il Regolamento indica poi la necessità, non di divieti, ma di una corretta regolamentazione, dell'allevamento, del trasporto, della detenzione e della cura di tali animali. Tale regolamentazione dovrà essere **proporzionata al rischio** derivante dalla detenzione privata di animali da compagnia, inclusi i cosiddetti esotici, **che lo stesso Regolamento definisce come "rischio più che irrilevante"** per la sanità animale e per la sanità pubblica.

Accogliamo quindi con favore una proporzionata regolamentazione di tutte le specie da compagnia, incluse quelle definite esotiche.

Lasciamo ai professionisti veterinari la valutazione scientifica della validità e della fattibilità della creazione di una nuova lista delle innumerevoli specie di animali d'affezione che potrebbero essere detenute nelle case degli italiani. Dal nostro punto di vista, come operatori che lavorano nel mercato comune europeo riteniamo però **importante non discostarsi dalla normativa europea, e non generare ripercussioni negative e di svantaggio a livello nazionale.**

Auspichiamo quindi che i futuri provvedimenti attuativi siano coerenti con quanto previsto per gli animali da compagnia nel Reg. UE 2016/429, in recepimento, e con quanto previsto dalla normativa esistente in tema di specie selvatiche, esotiche e pericolose.

In conclusione, consideriamo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, il 5 maggio scorso, una buona base di partenza per i successivi provvedimenti attuativi e auspichiamo che queste Commissioni siano dello stesso avviso.

Con osservanza.

Antonella Baggini
Segretario Generale

